

## RISCOSSIONE

---

### ***La nuova rateazione delle somme iscritte a ruolo***

di **Alessandro Bonuzzi**

La disciplina relativa alla **rateazione** del versamento delle somme iscritte a ruolo contenuta nell'**articolo 19 D.P.R. 602/1973** è stata di recente rimodulata dall'**articolo 10 D.Lgs. 159/2015** attuativo della legge delega. In linea generale, le modifiche si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dallo scorso 22 ottobre, data di entrata in vigore del decreto delegato.

Il novellato articolo 19 individua ancora tre livelli temporali di rateazione:

- la **rateazione ordinaria**, che prevede la ripartizione del pagamento in 72 rate mensili (comma 1);
- la **rateazione ordinaria "in proroga"**, che consiste in un ulteriore periodo di dilazione fino a 72 mesi (comma 1-bis);
- la **rateazione straordinaria**, che prevede l'aumento della dilazione di cui ai punti precedenti fino a 120 rate mensili (comma 1-quinquies).

La rateazione ordinaria dei debiti iscritti a ruolo è concessa dall'Agente della riscossione su richiesta del contribuente che dichiara di essere in una "**temporanea situazione di obiettiva difficoltà**".

Si noti che, secondo la nuova formulazione della norma, essa è **automatica** se la somma dovuta è pari o inferiore a 50.000 euro; in questi casi, infatti, è sufficiente che il contribuente presenti l'istanza dichiarando la temporanea situazione di difficoltà.

Quando, invece, la somma iscritta a ruolo eccede i 50.000 euro la rateazione "può" essere concessa a condizione che il contribuente **documenti** la condizione di "temporanea situazione di obiettiva difficoltà"; è facoltà dell'Agente della riscossione concedere o meno la dilazione.

La **proroga** della rateazione ordinaria continua a essere subordinata alla circostanza che il contribuente – non decaduto – sia in grado di **comprovare il peggioramento** della situazione di obiettiva difficoltà. Sotto questo aspetto nulla è cambiato.

Rimane altresì ferma la possibilità per il debitore di chiedere che il piano di rateazione ordinario o in proroga preveda rate variabili di importo crescente per ciascun anno in luogo di rate costanti (comma 1-bis).

Il nuovo comma 1-quater stabilisce che, una volta ricevuta la richiesta di rateazione, l'Agente

della riscossione può iscrivere il **fermo**, oltre che l'ipoteca come già avveniva, solo in caso di diniego o di decadenza dalla rateazione. Rimangono comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data in cui viene concessa la dilazione.

Il comma prevede, poi, il **blocco di nuove azioni**; infatti, a seguito della presentazione della richiesta di rateazione, ad esclusione delle somme aventi ad oggetto i pagamenti effettuati dalle P.A. – ex articolo 48-bis D.P.R. 602/1973 - per le quali non può essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive fino all'eventuale rigetto.

Inoltre, in caso di **accoglimento** della domanda, il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le **procedure di recupero coattivo già avviate**, salvo che queste non siano in stato avanzato e, in particolare, *“a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati”*.

Si veda il seguente schema di sintesi.

	Misure cautelari (fermo e ipoteca)		Misure esecutive*	
	Già iscritte	Nuove	Già avviate	Nuove
<b>Dopo la presentazione dell'istanza</b>	Rimangono	No	Proseguono	No
<b>In caso di accoglimento dell'istanza</b>	Rimangono	No	Proseguono	No
<b>Dopo il pagamento della prima rata</b>	Rimangono	No	Impossibilità di proseguire**	No

\*Ad esclusione delle somme aventi ad oggetto i pagamenti effettuati dalle P.A. – ex articolo 48-bis D.P.R. 602/1973 - per le quali non può essere concessa la dilazione.

\*\*“A condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati”.

Nulla di nuovo in materia di rateazione straordinaria a cui può accedere il debitore – in rateazione ordinaria o in proroga - che si trovi in una **comprovata e grave situazione di difficoltà** legata alla congiuntura economica e, pertanto, a causa di ragioni che esulano dalla sua responsabilità.

Interessanti novità riguardano, invece, la disciplina della **decadenza** dalla rateazione contenuta nel comma 3. Il D.Lgs. 159/2015, per un verso, riduce da 8 a 5 il numero di rate insolute (anche non consecutive) che bastano a far decadere il debitore dal beneficio della dilazione, per l'altro, concede la possibilità al contribuente decaduto di riaccedere alla rateazione in qualsiasi momento a condizione che le rate scadute siano integralmente saldate, evitando così la ripresa delle azioni esecutive sospese.

Si rileva, poi, l'introduzione del comma 3-bis secondo cui, in presenza di un **provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione** totale o parziale della riscossione, il debitore è "autorizzato" a **sospendere i versamenti delle rate**. Nel momento in cui la sospensione perde di efficacia, il debitore ha la possibilità

- di richiedere di proseguire il pagamento secondo il piano originario versando le rate rimanenti, oppure
- di richiedere di versare quanto dovuto in un numero maggiore di rate fino a un massimo di 72.

In deroga al termine di decorrenza generale, le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dallo scorso 22 ottobre nonché **ai piani di rateazione in essere alla medesima data**.

Da ultimo, si evidenzia l'introduzione – nel comma 4 - della possibilità di effettuare il pagamento delle somme rateizzate anche mediante addebito automatico delle somme sul conto corrente indicato dal debitore.